

# **COMUNE DI MONTEGROTTO TERME**

## **PROVINCIA DI PADOVA**



### **REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLE BANDIERE E DELLA FASCIA TRICOLORE**

**Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 14 del 15 aprile 2002**

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente atto regola l'uso dello stemma, del gonfalone, delle bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione del Veneto e della fascia tricolore.

## **Art. 2 - Descrizione dello stemma civico**

1. Lo stemma civico del Comune è stato concesso con decreto regio del 5/8/1927.
2. Araldicamente lo stemma è: “azzurro, a due chiavi decussate d'oro, accompagnate in punta da un monte d'argento”. Ornamenti esteriori: corona di città, fronda di alloro di verde con le bacche d'oro, fronda di quercia di verde con le ghiande d'oro, nastro tricolore all'incrocio delle due fronde.

## **Art. 3 – Divieto di uso dello stemma**

1. Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato a chiunque, in via assoluta, di farne uso senza apposita autorizzazione.
2. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune a enti o istituzioni, per fini anche non istituzionali, nonché a privati, ove sussista un pubblico interesse.
3. Per gli usi correnti certificativi è disposta la riproduzione dello stemma su timbro.

## **Art. 4 – Descrizione del gonfalone civico**

1. Il gonfalone civico è costituito da drappo formato da “tre fasce poste una sopra l'altra, la prima in alto d'azzurro, la seconda di giallo e la terza di bianco. La fascia gialla caricata dello stemma del Comune.”

## **Art. 5 - Custodia del gonfalone**

1. Il gonfalone viene esposto nell'ufficio del sindaco e deve essere custodito in bacheca o appeso su asta. In quest'ultimo caso l'asta, con freccia dorata e cravatta tricolore, dovrà essere ricoperta di velluto azzurro, ornata di bullette di ottone poste a linea spirale.

## **Art. 6 - Uso del gonfalone**

1. Il gonfalone può essere esposto all'esterno del palazzo comunale in occasioni solenni.
2. La partecipazione del gonfalone a cerimonie pubbliche civili, commemorative o religiose è disposta dal sindaco.
3. Al di fuori della palazzo comunale il gonfalone deve essere sempre utilizzato in presenza del sindaco o suo delegato, o di un rappresentante della Giunta o del Consiglio comunale.
4. Nelle processioni religiose il gonfalone segue o affianca le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione del Veneto (se presenti).
5. In occasione di cortei per commemorazioni o altre circostanze civili o militari di particolare rilievo, il gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, riservando il posto d'onore alla bandiera nazionale ed a quelle decorate al valore civile o militare.
6. In presenza del gonfalone della Provincia o della Regione, questo deve avere il posto d'onore di fianco a quello del Comune, salvo il caso dei vessilli decorati al valore civile o militare che debbono sempre procedere dopo la bandiera nazionale.

7. I vessilli di altri organismi o associazioni d'arma debbono procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.
8. Nei cortei funebri nei quali è previsto l'utilizzo del gonfalone lo stesso deve precedere il feretro.
9. Il compito di utilizzare il gonfalone fuori del palazzo comunale spetta alla Polizia Comunale.

#### **Art. 7 – Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali**

1. Le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione del Veneto sono esposte nell'ufficio del sindaco e nella sala consiliare.
2. Successivamente al presente atto il sindaco, con proprio decreto, potrà individuare altri locali dove esporre le bandiere.
3. Le bandiere sono esposte su aste poste a terra, a lato o dietro la scrivania del sindaco.
4. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra, in caso di due bandiere, o al centro, in caso di tre bandiere, come previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 – Esposizione delle bandiere all'esterno del palazzo comunale**

1. Le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione del Veneto sono esposte costantemente all'esterno del palazzo comunale e illuminate nelle ore notturne.
2. In segno di lutto le bandiere, all'esterno degli edifici, sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'asta due strisce di velo nero.
3. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.

#### **Art. 9 - Designazione del responsabile del procedimento**

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente atto, con determinazione del responsabile del settore amministrativo, viene individuato il responsabile della verifica della corretta esposizione delle bandiere all'interno e all'esterno degli edifici comunali.

#### **Art. 10 - La fascia tricolore**

1. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica Italiana e del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è riservato alla persona del sindaco o dall'amministratore comunale che, in determinati casi, rappresenta il sindaco.

#### **Art. 11 - Norma finale ed entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1998, n. 22 e del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.
2. Il presente atto entrerà in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.